



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	LUCIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAURIELLO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TACCONI	GIUSEPPINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente



- sul ricorso n. 31/14  
depositato il 10/01/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118449 18 IRES-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118449 18 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118449 18 IRAP 2005  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118449 18 IRES-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118449 18 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118449 18 IRAP 2005  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE AVELLINO EQUITALIA SUD S.P.A.

**difeso da:**  
GALASSO MASSIMO  
VIA GUASCHINO 13 83100 AVELLINO

**proposto dai ricorrenti:**  
MORELLI ANTONIO  
C DA TORANA 8 B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

ILLEROM RACING TEAM  
VIA TORANA N 8/B 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 31/14

UDIENZA DEL

13/02/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

*605/1/14*

PRONUNCIATA IL:

13 FEB. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26 GIU. 2014

Il Segretario

Il Segretario della Sezione  
(Sig.ra Stefania CUCCINIELLO)

*[Handwritten signature]*

RILASCIA PER USO STUDIO

+

Il Sig. Morelli Antonio, in proprio e n.q. di legale rapp.te della "Illerom Racing Team" rappresentato e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento n.012 2013 00118449 18 emessa a seguito avviso di accertamento n. TFK 040403089/10, con la quale veniva richiesto il pagamento afferente pretese fiscali per l'anno 2005. Il ricorrente rileva una serie di violazioni ed omissioni deducendo in ordine alla inesistenza e/o nullità insanabile della notifica della cartella, difetto di sottoscrizione della cartella medesima e contro deducendo, in fatto ed in diritto sulle questioni relative al ruolo e responsabilità personale dell'amministratore di una associazione non riconosciuta per concludere per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con note depositate il 21.01.2014, si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Avellino rilevando come, in ordine all'avviso di accertamento presupposto, in data 19.04.2011, si conveniva, a seguito di accertamento con adesione, a consentire il versamento dilazionato di quanto convenzionalmente concordato. A seguito di tale evento l'ufficio provvedeva all'iscrizione a ruolo del dovuto e, trattandosi di associazione non riconosciuta, lo stesso ufficio aveva provveduto ad effettuare la iscrizione a ruolo anche nei confronti del legale rapp.te Sig. Morelli Antonio. In tal senso riteneva legittima la procedura adottata riconoscendo, in capo al ricorrente, una responsabilità solidale per quanto accertato a carico dell'associazione. Nel confermare la fondatezza e legittimità delle procedure effettuate l'Agenzia concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa. Con memorie integrative depositate il 7 febbraio 2014 il ricorrente eccepeva la mancata notifica dell'avviso di accertamento e che l'accertamento di adesione era stato sottoscritto in qualità di rapp.te legale e non in qualità di responsabile in solido ex art.38 c.c. concludendo con le richieste di cui al ricorso introduttivo.

All'odierna udienza, dato atto nelle more, dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il ricorrente che la questione afferente la sua coobbligazione ex art.38 andava perfezionata previa contestuale notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto rispetto alla cartella impugnata in questa sede. Tale circostanza, al di là delle altre eccepite questioni afferenti la correttezza delle procedure afferenti la compilazione e notifica della cartella medesima, resta sicuramente assorbente in quanto la parte assume, senza peraltro essere smentita dalla produzione della documentazione attestante, ex adverso, la mancata notifica dell'accertamento. La circostanza dedotta depone per la decadenza dell'Amministrazione da poter far valere, con la cartella impugnata, le pretese in essa indicate non avendo provveduto, come per legge, a notificare regolarmente i relativi atti presupposti. Ogni altra questione resta completamente assorbita nella descritta eccezione per cui il ricorso va accolto con ogni conseguenza di legge.

Il Collegio ha ritenuto, altresì compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Avellino, 13 febbraio 2014.

IL Giudice rel.est.

Mauriello



IL PRESIDENTE

Romano